



# *Ordine Francescano Secolare d'Italia*

## *Fraternità di Puglia "don Tonino Bello"*

---

## Regolamento

### *Consiglio Regionale OFS di Puglia*

#### **INTRODUZIONE**

Il Consiglio Regionale OFS, anima e guida della Fraternità Regionale apre la riunione con la proclamazione della Parola di Dio e la preghiera.

#### **Art. 1**

Il Consiglio Regionale OFS è convocato ed è presieduto dal Ministro Regionale. La data dell'incontro è fissata nella sessione precedente. La convocazione con l'Odg è inviata a ciascun Consigliere almeno quindici giorni prima della riunione, unitamente ai documenti da esaminare.

#### **Art. 2**

La Segreteria, in relazione alla riunione di Consiglio, ha il compito di:

- a. preparare, d'intesa con il Presidente, lo svolgimento dei lavori;
- b. approntare tutti quei testi e documenti necessari o utili;
- c. verbalizzare quanto viene detto e stabilito durante le riunioni.

#### **Art. 3**

Una riunione di Consiglio è valida, se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Art. 4**

In apertura della riunione, su proposta del Presidente, si procede ad:

- a. eleggere il Moderatore;
- b. approvare eventuali modifiche del Regolamento del Consiglio.

#### **Art. 5**

Il Ministro Regionale, il Vice Ministro Regionale, il Segretario, il Presidente di turno della CAS costituiscono il Consiglio di Presidenza.

**Art. 6**

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a. dare disposizioni per un ordinato svolgimento dei lavori;
- b. se il Presidente lo richiede, stabilire l'ordine del giorno.

**Art. 7**

Nelle diverse unità di lavoro ci si attiene alla discussione degli argomenti proposti. Eventuali argomenti urgenti, ulteriormente presentati, possono essere trattati, soltanto se c'è il consenso della maggioranza dei presenti.

**Art. 8**

In fase di discussione tutti i Consiglieri possono intervenire. E' compito del Moderatore di turno concedere la parola secondo l'ordine di prenotazione e fare in modo che gli Interventi siano "concisi, costruttivi e, soprattutto, pertinenti". Il tempo di ogni intervento è al massimo di cinque minuti.

**Art. 9**

Sullo stesso argomento di norma non sono ammessi più di due interventi da parte di uno stesso Consigliere. Solo il Ministro Regionale e il Presidente di turno della CAS possono derogare a questa norma. Il secondo intervento – qualora venisse concesso – non potrà comunque superare i tre minuti.

**Art. 10**

Nella discussione si procede nel seguente modo:

- a. il Presidente presenta l'argomento da discutere;
- b. i Consiglieri, sulla base delle relazioni e degli interventi, di cui sono già a conoscenza, esprimono il proprio parere nei tempi previsti e indicati dal Moderatore;
- c. esaurita la discussione, il Ministro formula la delibera relativa all'argomento trattato, cioè la decisione adottata dalla maggioranza dei presenti;
- d. il Segretario verbalizza la delibera;
- e. il Ministro passa all'argomento seguente.

**Art. 11**

Discussi tutti gli argomenti presenti nell'Ordine del giorno, il Ministro dichiara chiusa la seduta.

**Art. 12**

Il Segretario redige il verbale della riunione, provvedendo ad inviarlo agli interessati entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dei lavori del Consiglio.



Fr. Agostino Buccoliero ofm  
Presidente di turno della C. A. S.



Maria Ranieri  
Ministra Regionale OFS